



## **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

**Visto** il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Vista** l'istanza, pervenuta in data 10.04.2024 a questo Ente ed acquisita al protocollo n. 10541, formulata dalla Basic Srls, con la quale si chiede l'individuazione di un'area per l'attività promozionale di marketing per il giorno 14/04/24;

**Acquisito** il nulla osta della Capitaria di Porto di Salerno;

**Acquisite** le quietanze di pagamento dei diritti per attività occasionale;

**Visti** gli atti d'ufficio;

**Preso Atto** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze ed ufficio Porti Sa-CS in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**Il Dirigente**

**Dr. Giovanni Annunziata**

**Il Dirigente**

**Dr. Ugo Vestrà**

**Alla Stregua** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comm 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**Il Segretario Generale**

**Arch. Giuseppina Grimaldi**

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

Le aree meglio individuate nell'allegata planimetria (all.1) sono destinate all'evento promozionale in occasione della release di "musica Italiana" il nuovo singolo del cantante Rocco Hunt, anche attraverso il posizionamento di ape street food per il giorno 14.04.2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00, con divieto di utilizzo di dispositivi sonori ai sensi della Ordinanza n. 35/2022 AdSP MTC.

La presente ordinanza regola esclusivamente l'utilizzo delle aree demaniali marittime, fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali autorizzazioni da acquisirsi autonomamente.

#### **Articolo 2**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalle condotte vietate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito/reato, della violazione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, ed in particolare alle Forze dell'Ordine per i profili di ordine pubblico, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino alla completa liberazione dei luoghi.

Napoli/Salerno, li 12.04.2024

**Il Presidente**

**Avv. Andrea Annunziata**



Legenda

all.1



40 m

Google Earth